

Obbligare le piattaforme web a registrarsi all'Agcom è contro il diritto Ue

Piattaforme online, l'obbligo di registrazione presso l'Agcom è contrario al diritto dell'Ue. Secondo le conclusioni dell'avvocato generale Maciej Szpunar pubblicate ieri, 11/01/2024, relative alle cause riunite dalla C-662/22 alla C-667/22, l'Italia viola la direttiva 2000/31/CE sull'e-commerce chiedendo alle piattaforme online residenti in un altro stato membro dell'Unione di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione (Roc) tenuto presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Registro, istituito già dal 1997 - a cui devono iscriversi, tra l'altro, i media, editori tradizionali e non - ha la finalità di garantire la trasparenza e la

pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo e il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere. La legge di bilancio del 2021 (legge n. 178/2020), recependo il regolamento n. 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, ha quindi imposto diversi obblighi ai prestatori di servizi online che offrono servizi in Italia, anche se non sono stabiliti nel territorio dello stato, tra cui l'obbligo di iscriversi al Roc e l'obbligo di versare un contributo annuale all'Agcom.

Airbnb, Google, Amazon e Vacation Rentals hanno quindi presentato ricorso al Tar per annullare le delibere che implementano il contenuto della Legge di bilancio 2021. Il Tribunale ha rinviato la questione chiedendo interpretazione alla Corte dell'Ue. Secondo l'avvocato generale Maciej Szpunar, il diritto dell'Unione e, più specificamente, la direttiva sul commercio elettronico ostano effettivamente all'applicazione di tali obblighi di carattere generale ed astratto a un prestatore di servizi online stabilito in un altro stato membro. Inoltre, per quanto riguarda il regolamento che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei ser-

vizi di intermediazione online, l'avvocato generale ritiene che gli obblighi previsti dalla normativa italiana non costituiscano misure di applicazione di tale regolamento. Quest'ultimo, quindi, non li giustifica. L'obiettivo del regolamento è, infatti, quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo un contesto equo, prevedibile, sostenibile e sicuro per l'attività economica online nell'ambito del mercato Ue. In tale contesto, uno stato può raccogliere solo informazioni in relazione agli obblighi imposti dal regolamento e agli obiettivi che persegue.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

L'avvocato generale della Corte di Giustizia Ue conferma l'abuso di posizione dominante

Google non può auto-favorirsi

Cioè usare algoritmi per evidenziare i suoi prodotti e servizi

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Google non può auto-favorirsi: se lo fa viola le regole della concorrenza. La big californiana del web ha, dunque, abusato della sua posizione dominante su Internet per avere usato algoritmi allo scopo di mettere in evidenza propri prodotti e servizi nei risultati esposti in risposta a ricerche specializzate. Merita conferma l'ammenda di oltre 2,4 miliardi di euro irrogata dalla Commissione europea, con decisione del 27/6/2017, già ritenuta corretta dal Tribunale dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2021. E quanto ha chiesto l'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, Juliane Kokott, nell'atto di conclusioni, presentate l'11/1/2024, nella causa C048/22 P e cioè nel giudizio sull'appello presentato dalla società di Mountain View e dalla società Alphabet, sua azionista unica, per la riforma della sentenza del Tribunale Ue.

La controversia ha preso l'avvio dalla decisione della Commissione Ue, che ha accertato una condotta anti-concorrenziale da parte di Google, consistente nello sfruttamento della sua sfera di dominio nei mercati della ricerca generale e della ricerca specializzata di prodotti su Internet. Secondo la Commissione Ue l'abuso sarebbe consistito nel fatto che Google, nel visualizzare sulle pagine web i risultati delle ricerche degli utenti, svantaggiava i servizi concorrenti di comparazione dei prodotti rispetto al proprio servizio di comparazione dei prodotti.

In dettaglio, Google presentava i risultati di ricerca del proprio comparatore di prodotti al di sopra di tutti o tra i primi risultati della ricerca generale, e quindi in una posizione di estrema visibilità, con informazioni grafiche e testuali attraenti, nelle cosiddette Shopping Units: queste conteneva-

no, sotto il titolo del termine di ricerca, un link al comparatore di prodotti di Google nonché, sotto le immagini dei prodotti, i link ai siti dei venditori e delle piattaforme commerciali. Tale presentazione era arricchita da fotografie, prezzi e valutazioni dei clienti.

I link ad altri comparatori di prodotti, invece, non erano visualizzati nelle Shopping Units, ma apparivano sempre solo come risultati della ricerca generale mediante semplici link blu. Inoltre, la condotta rimproverata a Google aumentava il traffico dal sito di Google dei risultati della ricerca generale verso il suo sito Internet per i risultati della ricerca di prodotti e a una riduzione del traffico verso i siti dei comparatori di prodotti concorrenti. Tutto ciò per effetto del traino dalla pagina dei risultati generali di Google, e quindi quale conseguenza della posizione dominante di Google, che la commissione aveva ritenuto sussistere sia nei mercati della ricerca generale sia di quelli della ricerca

specializzata di prodotti. La Commissione aveva inflitto a Google un'ammenda di 2.424.495.000 euro, impugnata da Google e da Alphabet.

Il Tribunale Ue ha confermato l'importo della sanzione, anche se ha ritenuto sussistente l'abuso di posizione dominante solo a riguardo dei mercati della ricerca specializzata di prodotti. Al primo grado ha fatto seguito l'impugnazione, la cui decisione è ora rimessa alla Cgue. Preliminari alla decisione di appello sono le conclusioni dell'Avvocato generale, nelle quali si sostiene che la Commissione e il Tribunale hanno correttamente affermato che la disparità di trattamento dei concorrenti mediante autofavoritismo era attuata da Google avvalendosi dell'effetto leva derivante dallo sfruttamento della posizione dominante nel mercato dei servizi di ricerca generale al fine di ottenere vantaggi concorrenziali nel mercato a valle dei servizi di ricerca specializzata di prodotti.

© Riproduzione riservata

URSO: SUL PIANO 5.0 ECCO 13 MLD

«Dai prossimi mesi saranno disponibili tre miliardi e mezzo per i contratti di sviluppo (2,5 mld da fondi RePowerEU e un mld dai fondi nazionali, ndr), cioè per quelle imprese che investiranno in siti produttivi, tanto più per tecnologie green e digitali. E soprattutto saranno disponibili quasi 13 miliardi di euro per il piano Transizione 5.0»: lo ha annunciato ieri dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il question time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di FdI sulle misure previste dal piano «Transizione 5.0» per le imprese italiane. Urso ha poi aggiunto che per il piano 5.0: «Sei miliardi e 300 milioni» arriveranno «dai fondi europei RePowerEU» e altri «sei miliardi e 400 milioni erano già nel bilancio nazionale». In proposito, il capo del dicastero di via Veneto ha poi rivelato: «Presenteremo un decreto-legge tra poche settimane, in modo da renderlo immediatamente operativo, tanto più che abbiamo già preparato i decreti attuativi». Specificando che il «programma complessivo può e deve contenere anche l'efficiamento energetico per la riduzione del consumo energetico delle imprese attraverso impianti di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo». E chiarendo che dei 13 mld in arrivo: «Il 10% potrà essere destinato alla formazione nelle imprese, per poter utilizzare le nuove tecnologie digitali e green».

© Riproduzione riservata

Etichetta energetica, test ok. Anche se non è idoneo

Usare un contenitore vuoto anziché pieno come metodo di prova per misurare il rendimento energetico degli aspirapolvere ed apporre la relativa etichetta energetica per i consumatori non comporta una responsabilità della Commissione, né del Tribunale di primo grado. Lo ha affermato la Corte europea di Giustizia nella causa C-122/22, con sentenza resa nota ieri, 11 gennaio 2024. Ma andiamo con ordine.

Nel 2013 la Commissione adottava un regolamento delegato, con il quale ha introduceva un metodo di prova per misurare il rendimento energetico degli aspirapolvere con contenitore vuoto anziché pieno. Uno dei maggiori produttori eccepiva che i suoi aspirapolvere «ciclonici» sarebbero stati svantaggiati da tale metodo di prova rispetto agli aspirapolvere con sacchetto le cui prestazioni diminuirebbero man mano che il sacchetto si riempie.

Pertanto contestava il regolamento in giudizio. Con sentenza del 2018, il Tribunale lo annullava con la motivazione che la prova con contenitore vuoto non rispecchiava condizioni il più possibile vicine alle condizioni effettive di utilizzo, come imponeva la direttiva relativa all'etichettatura energetica.

Lo stesso produttore ha, poi, proposto un ricorso per risarcimento danni, reclamando un risarcimento per il presunto danno subito pari a 176,1 milioni di euro.

Con una sentenza del 2021, il Tribunale ha respinto tale ricorso argomentando che la violazione della direttiva nella quale era incorsa la Commissione non era in grado di far sorgere un diritto al risarcimento. Il produttore ha quindi impugnato tale sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte europea di giustizia.

Così il contenzioso arriva di alla Corte che respinge tutti gli argomenti dedotti e conferma quindi la sentenza del Tribunale del 2021, respingendo il ricorso per risarcimento danni. Infatti, l'inosservanza della norma può non apparire manifesta e quindi sufficientemente qualificata, in particolare se deriva da un errore di diritto scusabile tenuto conto delle difficoltà d'interpretazione della norma e della complessità tecnica dei problemi da risolvere. Secondo la Corte, il Tribunale ha giustamente rilevato che la Commissione si era trovata di fronte a difficoltà e complessità di tale natura. Né vi è stata la violazione del principio di parità di trattamento rispetto al tipo di aspirapolvere fabbricati dai diversi operatori economici interessati. Secondo la Corte il Tribunale ha correttamente considerato che l'esistenza di dubbi legittimi sulla validità scientifica e sull'esattezza dei risultati che potevano essere ottenuti con il metodo di prova era sufficiente per ritenere che, a prescindere da qualsiasi differenza oggettiva tra gli aspirapolvere «ciclonici» e gli altri tipi di aspirapolvere, la Commissione non avesse violato in modo grave e manifesto i limiti del suo potere discrezionale o commesso una violazione sufficientemente qualificata del principio di parità di trattamento ammettendo il metodo di prova del contenitore vuoto.

Giorgio Ambrosoli

© Riproduzione riservata